

COMUNE DI TERNENGO

(Provincia di Biella)

Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 08/06/2020

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2. INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE	3
ART. 3. REGOLAMENTI DELLE SINGOLE ENTRATE.....	3
ART. 4. ALIQUOTE E TARIFFE	4
ART. 5. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	4
ART. 6. FORME DI GESTIONE	4
ART. 7. SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE E ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO.....	4
ART. 8. COLLABORAZIONE TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI	5
ART. 9. RISERVATEZZA DEI DATI ACQUISITI	5
ART. 10. NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI.....	5
ART. 11. RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA	6
ART. 12. VERSAMENTI E RIMBORSI	6
ART. 13. SANZIONI ED INTERESSI.....	6
ART. 14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	7
ART. 15. COSTI DEL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI.....	8
ART. 16. INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE.....	8
ART. 17. SOSPENSIONE/REVOCA DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN CASO DI PENDENZE TRIBUTARIE E/O PATRIMONIALI CON IL COMUNE.....	8
ART. 18. ABBANDONO DEL CREDITO	8
ART. 19. RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE	9
ART. 20. RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE.....	9
ART. 21. DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO.....	9
ART. 22. ACCOLLO E COMPENSAZIONE DEL PAGAMENTO SULLA STESSA IMPOSTA OD ENTRATA	10
ART. 23. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE.....	11
ART. 24. RAPPRESENZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA OD AMMINIST.....	12
ART. 25. AUTOTUTELA.....	12
ART. 26. AUTOACCERTAMENTO ED ANNULLAMENTO, REVOCA O RETTIFICA D'UFFICIO.....	12
ART. 27. AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE.....	13
ART. 28. RECLAMO E MEDIAZIONE.....	14
ART. 29. CONCILIAZIONE	14
ART. 30. INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.....	15
ART. 31. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DELL'INTERPELLO	15
ART. 32. ISTANZA DI INTERPELLO	15
ART. 33. ADEMPIMENTI DEL COMUNE.....	16
ART. 34. EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO	16
ART. 35. ISTITUZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
ART. 36. DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	17
ART. 37. SOGGETTI CHE INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO - PROMOTORI DELL'AZIONE.....	17
ART. 38. METODOLOGIA PER L'INIZIATIVA DELL'UFFICIO.....	18
ART. 39. METODOLOGIA PER L'INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	18
ART. 40. EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE	18
ART. 41. PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO E CONCLUSIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO	19
ART. 42. PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE.....	19
ART. 43. CONSEGUENZE DELLA DEFINIZIONE	20
ART. 44. EFFETTI SANZIONATORI DEL PROCEDIMENTO.....	20
ART. 45. ENTRATA IN VIGORE – NORME DI RINVIO	20

Titolo I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, contiene la disciplina generale delle entrate del Comune di TERNENGO, in relazione ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell'art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Regolamento disciplina inoltre l'istituto dell'Accertamento con Adesione, l'esercizio del potere di autotutela e il diritto di interpello (articoli 1 e 11 della legge n. 112 del 27/07/2000 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e D.Lgs n. 156 del 24/09/2015 concernente le "misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario).

3. Con successivi atti di Giunta e dei Responsabili di Servizio preposti alla gestione delle Entrate potranno essere individuati criteri organizzativi e risorse umane preposte agli adempimenti connessi alla gestione delle entrate.

4. Qualora, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate siano affidati a terzi, le disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nei confronti dei terzi affidatari che agiscono, in qualità di concessionari di pubbliche funzioni, quali Uffici del Comune di TERNENGO, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

Art. 2. Individuazione delle entrate

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le entrate comunali, tributarie e non tributarie che siano riscosse in relazione o comunque connesse ad attività proprie dell'Ente.

2. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte le entrate che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3. Regolamenti delle singole entrate

1. Le singole entrate possono essere oggetto di appositi Regolamenti adottati secondo i principi dell'Ordinamento nazionale richiamato all'Art. 1.

2. Le disposizioni dei Regolamenti riguardanti i singoli Tributi prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento.

3. Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'Ordinamento nazionale già

richiamato all' Art.1.

Art. 4. Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Organo competente dell'Amministrazione comunale nei limiti temporali previsti dalle leggi in vigore.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del Bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

3. Le tariffe per i servizi dovranno tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione della Amministrazione. In caso di mancata copertura dei costi sarà cura dell'Amministrazione evidenziare le fonti di Bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.

Art. 5. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le eventuali ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Le agevolazioni dovranno rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dovranno essere coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale.

Titolo II° GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6. Forme di gestione

1. La gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate è, di norma, effettuata dagli Uffici Comunali.

2. L'amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle entrate, anche disgiuntamente, a società interamente possedute o partecipate dal Comune, ovvero a terzi, secondo le disposizioni dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, nel rispetto delle procedure di affidamento di pubblici servizi previste dalla Legge.

3. In caso di gestione affidata all'esterno, ai sensi del comma 2, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di Legge e di Regolamenti Comunali per i Funzionari e Responsabili del Comune preposti alla Gestione delle Entrate.

Art. 7. Soggetti responsabili delle entrate e attività di verifica e controllo

1. Ogni ufficio è responsabile dell'applicazione delle entrate corrispondenti al servizio erogato, e di cui ha la gestione.

2. Il Responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Nell'effettuare le operazioni di controllo, il Responsabile del Servizio deve utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

3. Per le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

4. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento effettuare controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o

riservatezza aziendale.

Art. 8. Collaborazione tra servizi e uffici comunali

1. I responsabili dell'entrata sono tenuti a dare comunicazione sistematica delle entrate non riscosse per le quali hanno già esperito tutte le procedure bonarie di loro competenza al Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 9. Riservatezza dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubblicistiche, in forza delle Leggi e dei Regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.

2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'Amministrazione Comunale, salvo che la comunicazione non sia obbligatoria per disposizioni di legge o Regolamento.

3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni cautelari e/o esecutive.

4. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi dell'Amministrazione.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari comunicheranno all'Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.

6. Il Titolare del trattamento curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

7. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva dell'Amministrazione. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dall'Amministrazione agli Uffici Comunali dalla stessa indicati, entro 60 giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Art. 10. Notificazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata con avviso di ricevimento di atto giudiziario ai sensi della L. 20 novembre 1982 n. 890 oppure con modalità telematica.

2. In alternativa, la notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, può essere affidata al servizio messi notificatori.

3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 11. Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune è tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni, così come recepiti con appositi provvedimenti del Comune.

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 12. Versamenti e Rimborsi

1. Gli incassi a titolo di recupero di evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 6,00 per anno. Stesso importo vale anche per le somme da iscrivere a ruolo.

2. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 6,00 per anno.

3. Le richieste di rimborso per le entrate diverse da quelle tributarie, debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine civilistico in relazione alla natura dell'entrata.

4. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il termine di cui al comma 3, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento. La richiesta di rimborso deve essere sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il funzionario responsabile, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. Suddetto termine può essere sospeso una sola volta per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.

5. Non si fa luogo a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile (ai sensi dell'Art. 19, D.Lgs. 546/92), cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

6. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di Accertamento con adesione, di cui all' art. 41.

Art. 13. Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00 con la seguente graduazione per imposta:

fino a euro 1.250,00 sanzione del 50%;

fino a euro 2.500,00 sanzione del 60%;

fino a euro 5.000,00 sanzione del 75%;

oltre euro 5.000,00 sanzione del 100%.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00 con la seguente graduazione per imposta:

fino a euro 2.500,00 sanzione del 100%;

fino a euro 5.000,00 sanzione del 120%;

fino a euro 10.000,00 sanzione del 150%;

oltre euro 10.000,00 sanzione del 200%.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 472/97, qualora dall'attività di controllo emergano comportamenti che sostanzino violazioni di normative differenti, il Responsabile del Servizio comunica il fatto, con ogni tempestività, agli altri Uffici comunali competenti per i conseguenti provvedimenti.

6. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario, sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

7. Per le entrate non tributarie, qualora non siano previste sanzioni specifiche si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 7-bis, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

8. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Funzionario Responsabile dell'Entrata.

9. Il Responsabile del Servizio competente, con proprio provvedimento può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari delle attività relative alle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

10. I poteri di cui al comma 9 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

11. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296 "Finanziaria 2007", l'applicazione degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale annuo in vigore, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 14. Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

1. I contribuenti che hanno omissso il versamento totalmente o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti disciplinati dal presente articolo.

2. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

3. L'istituto è applicabile per le seguenti violazioni:

- a) violazioni derivanti da omessi versamenti;
- b) violazioni relative a parziali versamenti;
- c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione, se presentata entro 90 giorni dal relativo termine.

4. La sanzione ridotta è determinata in applicazione delle previsioni e dei parametri previsti dagli articoli 13, DLgs n. 472/1997 e 13, DLgs n. 471/1997.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. È concesso il ravvedimento lungo così come disciplinato dai D.lgs. n. 471/1997, D.lgs. n. 472/1997 e D. L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019.

7. Le eventuali modifiche od integrazioni apportate alle norme di cui al precedente comma 6 in materia di ravvedimento operoso dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 15. Costi del procedimento di elaborazione e notifica degli atti

1. Con riferimento all'emissione di avviso di accertamento e/o ingiunzione fiscale, verranno posti a carico del soggetto debitore gli oneri di cui all'art. 1 comma 803 L. 160/2019.

Art. 16. Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il Responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Improcedibilità per limiti d'importo;
- c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettati a misura cautelari ed esecutiva;
- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalla banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 17. Sospensione/revoca di autorizzazioni e concessioni in caso di pendenze tributarie e/o patrimoniali con il Comune

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, l'ufficio competente può subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi concernenti attività commerciali/produttive, alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 18. Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore nell'importo di € 30,00 complessive salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.

2. L'abbandono del credito, di cui al precedente comma, non si applica qualora si tratti di crediti connessi a una pluralità di obbligazioni periodiche.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario Responsabile.

Titolo III° ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 19. Riscossione spontanea delle entrate

1. La riscossione spontanea delle entrate tributarie ed extratributarie si effettua, secondo il disposto normativo e i singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamenti elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 20. Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e s.m.i..
2. Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (di cui alla lettera b) comma 4 art. 52 D. Lgs. 446/97), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, in quanto compatibili.
3. È attribuita al funzionario responsabile, o al soggetto gestore, la sottoscrizione dell'ingiunzione oppure le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui al precedente comma 1, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione precedentemente richiamata, che saranno quantificati nella misura prevista dal D. Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.
5. Il titolo esecutivo per gli avvisi di accertamento emessi prima del 01/01/2020 dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Alle ingiunzioni di pagamento emesse dal 01/01/2020 si applicano le norme previste dai commi 794-803 della L. 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 21. Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito della notifica di avvisi di pagamento, solleciti su insoluti ed avvisi di

accertamento, anche a titolo di sanzioni e interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente. Quest'ultimo si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati. Il provvedimento di rateizzazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente. Viene riconosciuta la possibilità di richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti alla medesima tipologia di entrata secondo il seguente schema:

a) Importo del debito fino a € 2.000,00:

rateizzabile fino a 12 mesi senza garanzia;

b) Importo del debito da € 2.001,00 a 4.000,00:

rateizzabile fino a 24 mesi con garanzia a mezzo di cauzione pari al 10% del debito;

c) Importo del debito da € 4.001,00 a 6.000,00:

rateizzabile fino a 24 mesi con garanzia a mezzo di cauzione pari al 10% del debito;

d) Importo del debito oltre € 6.001,00 a € 20.000,00:

rateizzabile fino a 36 mesi con garanzia a mezzo di cauzione pari al 10% del debito;

e) Importo del debito oltre € 20.000,00:

rateizzabile fino a 60 mesi con garanzia a mezzo di cauzione pari al 10% del debito;

3. Il piano rateale predisposto dal Responsabile dell'entrata è firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese ai sensi dell'art. 1 comma 801 L. 27 dicembre 2019 n. 160.

4. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi come definiti all' Art. 13 comma 11.

5. Per importi superiori ad Euro 2.001,00, precedentemente al rilascio della rateazione, l'ufficio richiede la costituzione di un deposito cauzionale di garanzia pari al 10% del debito in ammortamento. La cauzione versata potrà, su indicazione del contribuente, essere rimborsata al termine del piano di rateizzazione o utilizzata a saldo delle rate rimanenti.

6. L'eventuale mancato versamento anche di una sola delle rate comporterà il decadimento dell'intero piano di rateizzazione, l'escussione dell'eventuale deposito cauzionale di garanzia e l'avvio delle procedure di riscossione coattiva per l'importo rimanente secondo le modalità di cui all'art. 20.

7. Il Funzionario Responsabile può respingere l'Istanza, motivando il relativo provvedimento, qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione ovvero la somma risulti oggettivamente modesta in rapporto alla capacità contributiva del contribuente.

8. Non potranno essere concesse rateizzazioni nel caso in cui il soggetto richiedente presenti morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere patrimoniale. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 22. Accollo e Compensazione del pagamento sulla stessa imposta od entrata

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente,

- b) generalità e codice fiscale dell'accollante,
 - c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.
3. Il contribuente può compensare in tutto od in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti annualità precedenti.
4. A tal fine può presentare, prima della scadenza prevista per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.
5. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il Codice Fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché la dimostrazione della spettanza del credito vantato.
6. L'ufficio competente verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'Ufficio emetterà idoneo avviso di liquidazione, secondo le disposizioni di legge, se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata. La riscossione coattiva verrà effettuata nelle forme previste dalla Legge e dal presente Regolamento.
7. E' esclusa la possibilità compensazione tra entrate comunali diverse.
6. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
8. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
9. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza del diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) L'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
 - c) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
10. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

Titolo IV° ATTIVITÀ CONTENZIOSA, RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE

Art. 23. Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale

1. Ai sensi dell'Art. 11, c. 3, Decreto Legislativo 31 dicembre 1993, n. 546, s.m.i il Comune è rappresentato in giudizio, dal rappresentante Legale dell'Ente.
2. Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione per le azioni di resistenza in giudizio e per tutte le azioni connesse alla gestione della vertenza. Non è altresì necessaria alcuna autorizzazione per proporre appello innanzi alla Commissione Regionale.
3. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli

Organi della giurisdizione tributaria.

4. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il Responsabile dell'entrata potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'Ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.

5. In caso di vertenza tributaria incardinata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si osserveranno le disposizioni del successivo art. 24.

Art. 24. Rappresentanza in Giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa

1. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.

2. Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.

3. Il Responsabile dell'entrata dovrà prestare ogni collaborazione al patrocinante scelto per la vertenza.

Titolo V° CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 25. Autotutela

1. È fatto salvo il potere dell'Ufficio che ha emesso l'atto, successivamente dimostratosi illegittimo od infondato, di rettificarlo, annullarlo o revocarlo, anche parzialmente, quando sia riscontrabile l'interesse dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto dall'ordinamento.

2. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, per un massimo di 90 giorni, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo.

3. La sospensione di cui al comma precedente non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.

4. In ogni caso non si potrà esercitare alcun potere di autotutela:

a) Quando una Sentenza, che abbia giudicato nel merito della vertenza, sia passata in giudicato per mancata impugnazione;

b) Quando sia stata richiesta la sospensione giurisdizionale di un atto di riscossione delle entrate, che la sospensione sia stata concessa o meno;

c) Quando sia stata conclusa la procedura di Accertamento con adesione.

Art. 26. Autoaccertamento ed annullamento, revoca o rettifica d'ufficio

1. L'istituto dell'autotutela non riveste carattere di obbligatorietà per l'ente, essendo rimesso alla discrezione del responsabile del tributo.

2. Il potere di annullamento, revoca o rettifica d'ufficio di un provvedimento in campo tributario, viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi per tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi, sopravvenuta successivamente all'emissione del provvedimento, qualora si voglia estinguerne totalmente o parzialmente l'effetto.

3. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d) doppia imposizione o tassazione;
- e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale, a meno che la sentenza non riguardasse motivazioni puramente formali o - su sentenza di merito solo parziale - sulle parti non coperte dal giudicato.

5. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile del tributo.

6. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato. Per sospensione degli effetti si intende la riscossione del provvedimento, poiché, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 546/1992, i termini per la proposizione del ricorso non sono procrastinabili.

Art. 27. Autotutela su istanza di parte

1. Le eventuali richieste di annullamento, revoca, rettifica o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, fermo restando la non obbligatorietà dell'istituto, di cui al precedente articolo.

2. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente ed al presente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

3. Il potere di rinuncia all'imposizione viene altresì esercitato in considerazione di criteri di economicità, sia per quanto riguarda i versamenti spontanei dei contribuenti che per le somme da recuperare in seguito all'attività di verifica ed accertamento, come da vigente regolamento generale per la gestione delle entrate.

4. L'istanza di rettifica in autotutela non interrompe i termini previsti dalla vigente normativa in materia per la proposizione di ricorso / reclamo in Commissione Tributaria ovvero per il pagamento di sanzioni in forma ridotta.

5. Per quanto al precedente comma, l'istanza di rettifica deve essere presentata all'Ente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si ritiene essere viziato, al fine di concedere al Comune un congruo lasso di tempo per la risposta prima dello scadere dei termini per l'impugnazione.

6. Entro il suddetto termine, infatti, l'Ente deve obbligatoriamente rispondere, anche con un diniego, alle istanze presentate con la tempistica di cui al precedente comma 5. Tale obbligo da parte dell'Amministrazione non sussiste per le istanze presentate oltre tale termine, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa (L.242/1990) in merito all'obbligo di risposta alle istanze presentate alla pubblica amministrazione.

7. La presentazione di istanza di rettifica in autotutela, anche accolta – eventualmente in

misura parziale, non impedisce al contribuente la successiva impugnazione del provvedimento ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

8. In casi eccezionali, onde permettere all'Ente di raccogliere ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del caso, chiedere pareri legali, oppure quando la decisione non può prescindere da provvedimenti di altre amministrazioni pubbliche (quali, a mero titolo esemplificativo, rettifica di rendite o di superfici catastali), il Responsabile può disporre una temporanea sospensione della riscossione, come da precedente art.26, comma 7. Tale sospensione cessa con la notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

10. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attivi oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso, fermo restando quanto previsto al precedente art. 26, comma 4.

Art. 28. Reclamo e mediazione

1. Ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dal D.Lgs. 156/2015, il contribuente, entro i 60 giorni dalla notifica di un provvedimento fra quelli esplicitamente previsti dall'art. 19 del sopracitato D.Lgs. 546/1992, può presentare ricorso che, per controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

2. Qualora il Responsabile, decida di annullare in autotutela il provvedimento impugnato, deve darne tempestivamente comunicazione al contribuente, affinché possa essere evitato il deposito in Commissione Tributaria.

3. Qualora il reclamo sia parzialmente accolto, parimenti deve essere tempestivamente comunicata al contribuente la decisione accolta contestualmente alla rettifica del provvedimento.

4. Qualora nel reclamo fosse contenuta una proposta di mediazione e la stessa venga positivamente accolta, viene redatto un atto sottoscritto da entrambe le parti e la mediazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni da tale sottoscrizione, delle somme dovute, ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute, si applicano le disposizioni – anche sanzionatorie – previste per l'accertamento con adesione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Se la mediazione ha per oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di somme, si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute al contribuente e le modalità e termini di pagamento.

5. Qualora il reclamo – con eventuale proposta di mediazione - non venga accolto, la decisione dettagliatamente motivata deve essere comunicata al contribuente ai fini della prosecuzione del contenzioso, ferma restando la possibilità della formulazione d'ufficio di una proposta di mediazione, per la gestione della quale si applicano le norme di cui al precedente comma.

6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla notificazione dell'accertamento, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

7. Qualora non venga trovato un accordo entro il termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dal suddetto termine.

7. Il contenzioso tributario è disciplinato dal sopracitato D.Lgs. 546/1992.

Art. 29. Conciliazione

1. Anche qualora sia stato depositato ricorso, è comunque possibile esperire un tentativo di conciliazione fra le parti.

2. La conciliazione è regolamentata dalla vigente normativa, specificatamente dagli artt.48-48-bis e 48-ter del D.L.gs 546/1992.

3. E' possibile, pertanto, sulla base delle norme di legge:

a) Conciliazione extragiudiziale – le parti sottoscrivono un accordo fuori udienza e presentano istanza congiunta per la definizione parziale o totale della controversia;

b) Conciliazione in udienza – ciascuna parte può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, che viene perfezionata successivamente, su invito del giudice, e comunicata alla commissione che, con sentenza, dichiara cessata la materia del contendere.

4. In caso di conciliazione, modalità di versamento e sanzioni sono disciplinate dall'art.48-ter del D.Lgs. 546/1992.

Art. 30. Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello è adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 31. Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 32.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 32. Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche

telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);

b) non è presentata preventivamente;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 33. Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Art. 34. Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione, non pervenga entro il termine previsto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o

il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 35. Istituzione dell'Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'Art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e nell'ambito della propria potestà impositiva, come prevista dall'Art. 52, Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446, è introdotto, nei procedimenti di Accertamento dei Tributi Comunali di competenza del Comune di TERNENGO, l'istituto dell'Accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Le disposizioni di questo capo si applicano a tutti i tributi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti. Le disposizioni che seguono si applicano anche alla riscossione della Tassa Rifiuti.

3. Per le entrate di natura patrimoniale, fatti salvi i principi dell'Ordinamento in relazione all'equità, imparzialità e correttezza dell'azione della Pubblica Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, nell'esercizio del potere di autotutela rientra anche quello di transigere, motivatamente, sull'entità del credito vantato dal Comune, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 36. Definizione ed Ambito di applicazione

1. L'Accertamento con adesione è lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal Comune nei confronti del singolo o di più contribuenti coobbligati. Avviene esclusivamente in contraddittorio con i contribuenti interessati ovvero con i loro rappresentanti qualificati (procuratore speciale o generale) e riguarda tutti i tributi comunali, nell'ambito delle specifiche normative di legge e Regolamentari.

2. Il contraddittorio instaurato con il contribuente deve avere per oggetto la commisurazione della base imponibile prevista per ciascun tributo. La base imponibile, che può essere oggetto dell'Accertamento con adesione, deve avere riguardo esclusivamente a valutazioni, suscettibili di diversa interpretazione qualitativa, escludendo mere quantificazioni a carattere reale. In ogni caso, e specificatamente per le quantificazioni a carattere reale, si applicano le norme in materia di autotutela per l'annullamento o per la riforma degli Accertamenti che dovessero risultare infondati od illegittimi, sulla base del motivato convincimento dell'Ufficio responsabile del tributo.

Art. 37. Soggetti che intervengono nel procedimento - promotori dell'azione

1. Nell'ambito di applicazione stabilito dall' art. 35, l'azione per la definizione può essere proposta:

a) su iniziativa del Responsabile del tributo interessato, prima della notifica dell'Avviso di Accertamento o di rettifica, con le procedure previste al successivo art. 40;

b) su iniziativa del contribuente che, dopo la notifica dell'Avviso di Accertamento o di rettifica, voglia far valere osservazioni sulla base imponibile accertata, secondo le procedure previste dal successivo art. 38.

2. In caso di tributo la cui gestione delle attività di liquidazione ed accertamento è affidata a terzi, le attribuzioni dell'Ufficio sono traslate al terzo affidatario, il quale opera nel rispetto

delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 38. Metodologia per l'iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio valuta, sulla base di criteri di diritto ed equità, la fondatezza dell'Accertamento formato, prima della notifica. Nell'ambito di questa valutazione, qualora sussistano possibili diverse interpretazioni qualitative sulla stima della base imponibile afferente il tributo, sempreché questa non si basi su mere quantificazioni a carattere reale, l'Ufficio può azionare l'Istituto dell'Accertamento con Adesione. A tal fine, l'Ufficio può inviare al contribuente, od a più contribuenti coobbligati, un invito a comparire, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo notifica, contenente:

a) l'identificazione dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, con sommaria indicazione dei motivi di accertamento;

b) la data ed il luogo della convocazione per la definizione.

2. I questionari, le richieste di esibizione o trasmissione di atti o documenti nonché tutti gli strumenti previsti dalle singole leggi di imposta per l'acquisizione di dati per l'accertamento, in quanto propedeutici a questo, non sono considerati inviti ai fini del presente Regolamento.

3. L'invito a definire l'accertamento deve essere inviato a tutti gli eventuali coobbligati conosciuti dall'Ufficio; il procedimento resta valido anche con la partecipazione di uno solo di questi. L'azione di invito all'accertamento con adesione non è obbligatoria per l'Ufficio, restando sempre possibile l'iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art. 38. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 30° giorno dall'instaurazione del contraddittorio.

Art. 39. Metodologia per l'iniziativa del contribuente

1. Qualora l'Ufficio non abbia provveduto all'Invito di cui al precedente art. 37, ed abbia notificato Avviso di Accertamento o rettifica, il Contribuente, ovvero uno dei coobbligati, può, nei termini per ricorrere, proporre, in carta libera, Istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La notifica di eventuale ricorso, nelle forme previste dal D.Lgs. 546/92, impedisce la presentazione dell'Istanza di definizione e ove intervenuta successivamente, comporta l'automatica rinuncia al procedimento di accertamento con adesione. Prima del deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria, il contribuente può, comunque, formulare Istanza ai sensi del presente articolo, previa formale rinuncia al ricorso.

3. E' sempre fatta salva la possibilità di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'Art. 48, D.Lgs. 546/92.

4. In caso di presentazione dell'Istanza di cui al comma 1 del presente articolo, vengono sospesi i termini per ricorrere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'Istanza stessa. Il medesimo differimento di termini opera per la riscossione del tributo accertato. Entro 15 giorni dalla ricezione della istanza, l'Ufficio convoca il contribuente, anche telefonicamente o telematicamente. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 90° giorno dalla presentazione dell'istanza.

Art. 40. Effetti dell'Invito a comparire

1. L'invito ai sensi dei precedenti art. 37 e 38, non comporta obbligo di presenza da parte del contribuente; la mancata partecipazione al contraddittorio, ha come conseguenza la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. In caso di accertato grave impedimento del contribuente, questi dovrà, prima della data di convocazione, chiederne il differimento, che verrà concordato con l'Ufficio in maniera da rispettare i termini previsti dagli art. 37 e 38.

3. Ove il contribuente sia stato convocato su iniziativa del Comune, prima della notifica

dell'accertamento, ai sensi del precedente art. 37, la sua mancata presenza, non gli consente, dopo la notifica di Avviso di Accertamento o rettifica, di azionare la procedura di cui all' art 38, avendo egli preventivamente rinunciato alla possibilità di definizione dell'accertamento con adesione. Le conseguenze di queste specifiche disposizioni regolamentari debbono essere chiaramente comunicate nell'Invito a comparire emesso dal Comune.

Art. 41. Prosecuzione del procedimento e conclusione degli adempimenti dell'Ufficio

1. L' Ufficio redige conciso verbale cronologico, dal quale risultino:

- a) adempimenti dell'Ufficio;
- b) comunicazioni dell'Ufficio, anche telefoniche;
- c) comunicazioni del contribuente;
- d) ogni atto o comportamento rilevante;
- e) eventuale mancata presentazione del contribuente, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 39;
- f) eventuale infruttuoso esito del concordato.

2. Negli ultimi due casi il procedimento è concluso e l'Accertamento prosegue il suo iter, con la riscossione del tributo, se già notificato ovvero con la notifica dell'Avviso. Nel caso intervenga invece adesione del contribuente, a seguito dell'instaurato contraddittorio, l'Ufficio redige in duplice, esemplare, l'Atto di Accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore) e dal Funzionario Responsabile.

3. Nell'Atto di Accertamento con adesione sono indicati:

- a) gli elementi dell'accertamento, con la precisa indicazione della base imponibile del tributo, elenco di eventuali documenti presentati rilevanti ai fini dell'accertamento nonché una succinta motivazione;
- b) l'analitica liquidazione del tributo o maggior tributo dovuto, delle sanzioni ed interessi dovuti, in relazione alla definizione;
- c) le modalità di pagamento.

4. Nel caso di tributo in cui la base imponibile sia oggetto di dichiarazione o denuncia da non ripetersi per ciascun anno, l'atto di accertamento con adesione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che siano rimaste invariate le condizioni di imposizione tributaria. Nel caso l'accertamento o gli accertamenti, con la medesima motivazione, riguardino più periodi di imposizione, l'atto di accertamento con adesione riguarderà tutti i periodi di imposizione accertabili, ai sensi delle singole leggi di imposta.

Art. 42. Pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione, adempimenti del contribuente

1. Il procedimento si perfeziona con il versamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme ivi indicate, con le modalità concordate, nel rispetto delle normative previste per la riscossione dalle singole leggi tributarie.

2. Il mancato versamento comporta la rinuncia al procedimento di accertamento con adesione, con conseguente prosecuzione dell'iter.

3. Entro il decimo giorno dall'avvenuto versamento il contribuente consegnerà la relativa quietanza. L'Ufficio rilascerà al contribuente, a seguito della consegna della citata quietanza, l'esemplare dell'Atto di Accertamento con adesione a lui destinato.

4. Anche in deroga a norme regolamentari che prevedono la riscossione di entrate tributarie esclusivamente a mezzo di Ruolo ordinario, l'adesione è perfezionata solo a mezzo di versamento diretto, nelle forme previste dal presente Regolamento Generale sulle Entrate del

Comune di TERNENGO, ovvero a mezzo di versamento su C/C postale del Comune.

5. Le somme definite a seguito di Accertamento con adesione potranno essere versate ratealmente, secondo le disposizioni di cui all'art 21 del presente regolamento. La concessione od il diniego alla rateizzazione devono essere indicati nell'atto di accertamento con adesione, così come l'importo e la scadenza delle singole rate ed i dati relativi alla eventuale cauzione prestata.

6. La definizione del procedimento, in caso di pagamento rateale, si ha con il versamento della prima rata.

Art. 43. Conseguenze della definizione

1. Il pagamento delle somme dovute, in unica soluzione ovvero della prima rata, conclude il procedimento e rende l'accertamento con adesione definitivo. L'accertamento con adesione non è sottoponibile a ricorso, non è integrabile né modificabile dall'Ufficio.

2. In ogni caso l'Ufficio, qualora venga a conoscenza di fatti, atti o motivi non conosciuti al momento della definizione, può comunque procedere ad accertamenti integrativi, per sopravvenuto accertamento di nuova materia imponibile, non conosciuta al momento della definizione del procedimento. In tal caso, il nuovo Accertamento, adeguatamente motivato, dovrà fare menzione del procedimento di adesione precedentemente concluso.

5. Ove l'adesione sia intervenuta a seguito di notifica di Avviso di Accertamento, ai sensi del precedente art. 38, l'Atto di Accertamento con adesione sostituisce in tutto e per tutto il precedente Avviso notificato.

Art. 44. Effetti sanzionatori del procedimento

1. E' fatto salvo quanto previsto:

a) dall'Art. 23, c. 3, dall'Art. 53, c. 3 dall'Art. 76, c. 3, D.Lgs. 507/93, come modificati dall'Art. 12, Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 473;

b) dall'Art. 14, c. 4, D.Lgs. 504/92, come modificato dall'Art. 14, D.Lgs. 473/97, afferenti la definizione automatica in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di Imposta Comunale sugli immobili.

2. A seguito di perfezionamento dell'Atto di Accertamento con adesione, le sanzioni previste per le violazioni che hanno motivato l'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto per legge. La predetta riduzione ha luogo solo se il procedimento di Accertamento con adesione ha comportato la ridefinizione, in contraddittorio, dell'originaria base imponibile calcolata dall'Ufficio.

3. La riduzione non si applica in caso di:

a) mancato perfezionamento dell'adesione;

b) adesione per mera quiescenza in sede di contraddittorio (esplicandosi, in tal caso, gli effetti delle singole leggi di imposta sopra richiamate);

c) procedimenti di irrogazione di sanzioni per "violazioni formali" o per carenza nelle risposte alle richieste formulate dall'Ufficio, ai fini dell'Accertamento, come definite dalle singole leggi di imposta;

d) eventuali omessi o parziali pagamenti di imposte e tasse dovute.

Titolo VI° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45. Entrata in vigore – norme di rinvio

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'Art. 52, Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 446, entra in vigore nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000, per i regolamenti

comunali.

2. Le disposizioni dei singoli regolamenti del comune debbono essere coordinate con quanto previsto nel presente regolamento e, ove in contrasto, debbono intendersi abrogate.

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.